

STEFANO GERBALDO (\*)

VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE IN CAMPO FORESTALE:  
CONFRONTO FRA NORMATIVE REGIONALI <sup>(1)</sup>

(\*) Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo - C.U.F.A.A.; stefano.gerbald@carabinieri.it

*Il presente lavoro, quale contributo al più ampio dibattito sulla nuova legislazione forestale italiana, pone a confronto alcune normative regionali per ciò che concerne gli aspetti sanzionatori in campo forestale partendo da un caso di studio in provincia di Cuneo. Per esigenze di rappresentatività e diffusione nelle 7 regioni qui considerate la scelta è ricaduta sull'utilizzazione forestale di una faggeta con parametri dendrometrici non infrequentemente rinvenibili anche in altri contesti regionali. Dopo aver illustrato le rilevazioni quantitative in situ e stimato il prelievo operato dalla ditta intervenuta si è dunque provato ad applicare alcuni differenti regolamenti forestali alla medesima utilizzazione boschiva. Ne è emersa una certa disomogeneità nell'attribuzione della forma di governo e della struttura del bosco in quanto differenti sono risultate le definizioni giuridiche di riferimento ed i parametri tecnici valutati nelle singole normative. In conseguenza sono risultati diversificati i trattamenti selvicolturali applicabili e le soglie minime di provvigione da rilasciare in bosco dopo il taglio, espresse in termini di numero, copertura o volume di piante. Ma è nella stima della ripresa considerabile illecita ed in modo particolare negli assai diversificati importi delle sanzioni amministrative ipotizzate che si sono palesate le maggiori differenze, tanto che si sono riscontrati valori anche multipli gli uni rispetto agli altri ed una forte asimmetria tra la misura della ripresa abusiva e la corrispondente sanzione. Tali differenze si acuirebbero ancora se si considerasse altresì l'applicazione del Regolamento comunitario n. 995/2010, cosiddetto della "Due Diligence", che contrasta la commercializzazione di legname di provenienza illecita e che enuclea fattispecie di violazioni strettamente dipendenti dalla configurazione dell'illecito stabilito dalle Regioni amministrative. Lo studio effettuato rimarca dunque l'opportunità di armonizzare, negli idonei ambiti di collaborazione interistituzionale, le normative applicabili nel nostro Paese e gli algoritmi del controllo operato dagli organi di vigilanza, al fine di ricomporre i possibili squilibri concorrenziali degli operatori e dei professionisti di settore.*

*Parole chiave:* violazioni forestali; regioni amministrative; squilibri.

*Key words:* forestry violations; administrative regions; imbalances.

*Citazione:* Gerbaldo S., 2020 - *Violazioni amministrative in campo forestale: confronto fra normative regionali*. L'Italia Forestale e Montana, 75 (3): 157-166. <https://doi.org/10.4129/ifm.2020.3.03>

## 1. INTRODUZIONE

Nell'attuale fase di rivisitazione del quadro normativo forestale italiano pare utile offrire un contributo dell'organo di Polizia statale chiamato ad eseguire i controlli

---

<sup>1</sup> Il contributo è stato presentato nella sessione 14 - Politiche e istituzioni forestali - del IV Congresso Nazionale di Selvicoltura, Torino, 5-9 novembre 2018.

in materia e ad applicare le eventuali sanzioni in caso di accertamento di violazioni al *corpus* giuridico dedicato. I Carabinieri Forestali, facenti parte del C.U.F.A.A. (Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari) in seno all'Arma dei Carabinieri, svolgono infatti campagne di controlli sulle utilizzazioni boschive delle regioni a statuto ordinario in attuazione delle direttive del Mi.P.A.A.F. (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali). In particolare la presente analisi si propone di evidenziare, pur con le limitazioni più oltre esposte, le differenze che l'applicazione di un campione di normative regionali produce in termini sanzionatori. Per attribuire concretezza all'analisi si è individuata una precisa utilizzazione forestale della provincia di Cuneo, già oggetto di locale contestazione di carattere amministrativo, e su di essa si sono virtualmente applicate le prescrizioni e le sanzioni previste anche da altre Regioni amministrative del centro-nord Italia. Si è ritenuto significativo scegliere, per il presente studio, una categoria forestale che fosse diffusa su gran parte del territorio nazionale ed un soprassuolo con parametri dendrometrici tali da potersi non infrequentemente riscontrare non solo nella suddetta provincia di Cuneo, ovvero in Piemonte, ma anche in altri contesti regionali.

## 2. CASO DI STUDIO IN PROVINCIA DI CUNEO: ANALISI DI PROVVISORIE E PRELIEVI NELL'UTILIZZAZIONE FORESTALE OSSERVATA

Il caso di studio è stato dunque una faggeta in purezza e a copertura colma, posta a 1.200 m di quota e con esposizione a est, definibile meso-eutrofica secondo la classificazione in uso per l'Inventario Nazionale delle Foreste<sup>2</sup> (Figura 1). La particella, di 2 ha circa e di proprietà privata, non insiste su aree protette regionali/nazionali, né su rete Natura 2000, né è inserita in alcun piano di gestione forestale. Tale scelta è parsa utile al fine di limitare l'analisi alle sole prescrizioni tecniche di massima, ovvero di cogliere l'orientamento complessivo del legislatore regionale e valutare le soglie di prelievo genericamente consentite in bosco seppur limitatamente alla fattispecie analizzata. Si precisa ancora che per la tagliata in esame l'utilizzatore ha presentato una comunicazione semplice<sup>3</sup> senza alcun piedilista di martellata delle piante di alto fusto abbattute.

*In situ* si è operata una serie di accertamenti tecnici finalizzati a stimare, con la migliore approssimazione consentita, le principali misure dendrometriche di provvigione prima e dopo l'utilizzazione boschiva, nonché di copertura delle chiome prima e dopo l'intervento (Figura 2). Allo scopo, considerata la buona omogeneità del soprassuolo, è stata rilevata un'unica area di saggio circolare (con raggio 15 m) e si sono altresì raccolte le principali misure dendrometriche di un

---

<sup>2</sup> L'Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio INFC-2005 è stato realizzato dal Corpo Forestale dello Stato (ora assorbito nell'Arma dei Carabinieri) e dal Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura. Attualmente è in fase di rilevazione il 3° Inventario Nazionale, ad opera del C.U.F.A.A. sotto l'egida del Mi.P.A.A.F.

<sup>3</sup> In virtù della normativa piemontese, ex art. 4 D.P.G.R. 20.9.2011, n. 8/R (Regolamento Forestale del Piemonte) trattasi di comunicazione di taglio prevista per utilizzazioni <5ha (<10 se la ditta è iscritta all'albo regionale delle imprese).

campione di 25 piante in piedi ritenuto rappresentativo dei soggetti non più misurabili in quanto prelevati con il taglio boschivo. Tali dati sono stati elaborati per mezzo di un applicativo informatico predisposto dall'autore e avallato dal Comando regionale di appartenenza, utilizzato in Piemonte per standardizzare gli accertamenti in bosco ed estrapolarne le stime delle componenti (prelevata e rilasciata) in termini di copertura e di volume evidenziando gli eventuali illeciti prelievi.



*Figura 1* - Porzione di bosco limitrofo alla tagliata esaminata, ritenuto rappresentativo di come poteva presentarsi il soprassuolo utilizzato prima dell'intervento.



*Figura 2* - Foto esemplificativa dell'utilizzazione effettuata.

In tal modo si sono dunque ricavati la curva ipsometrica (Figura 3), l'altezza media<sup>4</sup> (18,8 m) e si è stimato il volume unitario degli alberi adottando un coefficiente di forma sintetico. Per quanto concerne l'origine dei soggetti arborei presenti, essi sono risultati per il 57% circa nati da seme. In termini di area di insidenza delle chiome il dato percentuale di dominanza della fustaia è risultato elevato ( $\approx 70\%$ ) e del tutto analogo al dato di dominanza della componente a fustaia in termini di provvigione. Con l'ausilio del succhiello di Pressler si è dunque stimata l'età di alcune piante del soprassuolo riscontrando valori massimi entro i 50 anni e valori medi entro i 40 anni. In Tabella 1 si precisano alcuni riferimenti quantitativi sintetici riferiti alla stima del soprassuolo prima e dopo l'utilizzazione. Vedasi in proposito anche la Figura 4.

<sup>4</sup> Come definita da Bernetti e La Marca, 1983, parimenti per il diametro medio, citato in Tabella 1.




Figura 3 - Curva ipsometrica del soprassuolo esaminato.

Tabella 1 - Principali parametri del soprassuolo in esame prima e dopo il prelievo.

	Provvigione ( $\phi$ piante $\geq$ cl. 20)	Densità piante/ha	Densità piante A.F./ha	Copertura piante	Copertura piante A.F.	$\phi$ m cm
Prima del taglio	326 mc/ha	1018	580	100%	$\approx$ 70%	22,4
Dopo il taglio	76 mc/ha	325	198	$\approx$ 30%	$\approx$ 20%	20,5
$\Delta$	250 mc/ha (77%)	68%	66%	$\approx$ 70%	$\approx$ 50%	9%




Figura 4 - Struttura del soprassuolo esaminato.

Non tutta la componente risparmiata al taglio è risultata tuttavia idonea al rilascio, come ad esempio alcuni soggetti in piedi stroncati ovvero instabili per eccessivo coefficiente di snellezza, oppure polloni scelti in luogo di piante ad alto

fusto. Peraltro, in virtù delle differenti discipline applicabili nelle regioni considerate, non è stato possibile computare un'unica quota di provvigione utile residua. Per talune regole ad esempio, per le quali è stato previsto un rilascio limitato di piante in piedi (140-160 matricine per ha), l'aver lasciato polloni o piccole piante di alto fusto (<classe  $\varnothing 30$ ) è risultato inopportuno. Per gli altri casi, per i quali la previsione normativa ha previsto un rilascio assai più cospicuo, l'aver risparmiato al taglio anche piccole piante singole o una quota di polloni è risultato variamente ammissibile.

### 3. APPLICAZIONE DELLE VARIE NORMATIVE REGIONALI ALL'UTILIZZAZIONE FORESTALE OSSERVATA

Il reale controllo in esame si è concluso con l'avvio di un contenzioso amministrativo per l'inosservanza, a parere del Reparto intervenuto, delle prescrizioni contenute nel Regolamento forestale piemontese. Alla specifica utilizzazione considerata si è inteso qui tuttavia virtualmente applicare, per operarne un confronto, anche le discipline vigenti nelle seguenti regioni: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna e Toscana. Allo scopo si è fatto riferimento alle leggi regionali, ai relativi regolamenti attuativi ed agli altri eventuali provvedimenti regionali aggiornati a settembre 2018 mediante accesso a idonea banca dati della normativa e consultando le circolari esplicative laddove reperibili sui siti web istituzionali degli enti regionali più sopra citati.

Il primo obiettivo è stato quello di individuare, per ogni disciplina regionale, la forma di governo ed il trattamento selvicolturale previsto, ovvero la ripresa massima consentita con riferimento all'utilizzazione forestale già detta. Si è altresì individuata la struttura del bosco nei casi in cui prettamente correlata alla definizione del trattamento consentito. Laddove non giuridicamente disciplinato, i termini selvicolturali ed i parametri dendrometrici utilizzati nel presente lavoro sono quelli definiti secondo manualistica reperibile in letteratura scientifica, ad esempio con riguardo alla definizione dei tipi di fustaia e di ceduo (Cappelli, 1982; Piussi, 1994; Ciancio *et al.*, 2004; Palmieri, 2012).

Per l'individuazione delle forme di governo le componenti percentuali di alto fusto e di ceduo del bosco risultano differentemente considerate e così, in linea di massima, parametrize: in Piemonte sulla base della copertura, in Lombardia della massa, in Veneto e Friuli del numero di piante, in Toscana del numero di piante e della copertura. Le discipline forestali liguri ed emiliane non prescrivono invece tassative definizioni per le forme di governo. Considerata la complessità del caso trattato si è sovente addivenuti alla definizione della forma di governo attraverso un processo di progressiva esclusione delle varie forme contermini. Nei casi dubbi, ovvero con disciplina giuridica ritenuta non espressamente dirimente, si è altresì valutata l'interpretazione meno restrittiva o penalizzante per l'utilizzatore. L'esito di tale prima analisi è riportato sinteticamente in Tabella 2.

Tabella 2 - Confronto fra normative regionali nella determinazione di governo e trattamento per il caso di studio.

Regione	Forma di governo	Trattamento previsto	Rilascio minimo residuo
Piemonte	Ceduo in conversione <sup>5</sup>	Taglio intercalare - diradamento <sup>6</sup>	50% copertura
Lombardia	Governo misto <sup>7</sup>	Ceduazione con rilascio riserve/matricine <sup>8</sup>	150 piante/ha
Veneto	Fustaia transitoria <sup>9</sup>	Diradamento basso <sup>10</sup>	70% delle piante
Friuli V.G.	Fustaia transitoria /ceduo invecchiato <sup>11</sup>	Avviamento all'alto fusto <sup>12</sup>	800 piante/ha
Liguria	Ceduo composto <sup>13</sup>	Ceduazione con rilascio matricine <sup>14</sup>	140 piante/ha
Emilia Romagna	Ceduo composto <sup>15</sup>	Ceduazione con rilascio matricine <sup>16</sup>	160 piante/ha
Toscana	Ceduo composto <sup>17</sup>	Ceduazione con rilascio matricine <sup>18</sup>	150 piante/ha

<sup>5</sup> Rif. norma: D.P.G.R. 20.9.2011, n. 8/R (Regolamento forestale del Piemonte), Glossario - All. A cfr. punti 1.2.3 e 1.2.4.

<sup>6</sup> Rif. norma: D.P.G.R. 20.9.2011, n. 8/R (Regolamento forestale del Piemonte), cfr. nell'ordine punti Glossario 1.2.4, 1.2.1.1, 1.2.1.3, 1.4.9, art. 22, punti Glossario 2.6 e 2.6.3, art. 19. Alla conclusione si è addivenuti anche valutando gli effetti sanzionatori, più avanti affrontati nel presente articolo, derivanti dall'applicazione delle due possibili interpretazioni (fustaia coetanea e fustaia irregolare). La seconda ipotesi avrebbe infatti significato una maggior sanzione per l'utilizzatore, nel caso specifico 17.352 € (fustaia irregolare) contro 13.957 € (fustaia coetanea).

<sup>7</sup> Rif. norma: Allegato "A" - Reg. Reg. 20.07.2007, n. 5 (Regolamento forestale della Lombardia), cfr. definizioni di ceduo, fustaia e governo misto.

<sup>8</sup> Rif. norma: art. 42 Reg. Reg. 20.07.2007, n. 5 (Regolamento forestale della Lombardia), art. 42, c.1, lett. b); cfr. anche c.2. e art. 39 richiamato; per risolvere l'incertezza interpretativa operato confronto informale con l'Ufficio preposto della Regione Lombardia.

<sup>9</sup> Rif. norma: art. 40 delle PMPF della Regione Veneto (provvedimento del Consiglio Regionale 18 dicembre 1980, n. 83); D.G.R. 30 dicembre 1997, n. 4808 - Norme tecniche in materia forestale, allegato "B1" pag. 17.

<sup>10</sup> Rif. norma: D.G.R. n. 7 del 5 gennaio 2018 Adozione del Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale, allegato "A" pag. 24.

<sup>11</sup> Rif. norma: D.P.Reg. 28 dicembre 2012, n. 0274 - Regolamento forestale, art. 19, c.1, lett. a), c.1, lett b), punto 3 del Glossario del Regolamento. Considerata l'incertezza applicativa si è optato per prendere a riferimento il trattamento selvicolturale più estensivo, ovvero favorevole all'utilizzatore in termini di massa ritraibile (riferibile a fustaia transitoria/ceduo invecchiato).

<sup>12</sup> Rif. norma: D.P.Reg. 28 dicembre 2012, n. 0274 - Regolamento forestale, art. 14 c.1 e art. 22 c.1.

<sup>13</sup> La normativa ligure non prevede espressioni definizioni giuridiche delle forme di governo. Per la classificazione si è dunque fatto riferimento alle nozioni di selvicoltura classica optando, pur con qualche incertezza, per il ceduo composto, almeno in parte aderente con la fattispecie esaminata: *forma mista di governo con matricine (110-140/ha) di differenti classi cronologiche e multiple del turno (1t, 2t ed anche 3t), in cui il soprassuolo forestale è costituito da un ceduo nel piano vegetazionale inferiore o dominato e da una fustaia nel piano superiore o dominante. Gli alberi nel complesso presentano età e dimensioni diverse e ancora sullo stesso soprassuolo coesistono piante di origine gamica e piante di origine agamica* (Palmieri, 2012). Anche in questo caso alla qualificazione a ceduo composto ha concorso, nell'incertezza, la valutazione degli effetti sanzionatori derivanti dall'applicazione delle due interpretazioni (ceduo composto e fustaia). La seconda ipotesi avrebbe infatti significato una maggior sanzione per l'utilizzatore, nel caso specifico 39.844 € (fustaia) contro 31.173 € (ceduo composto).

<sup>14</sup> Rif. norma: D.P.G.R. 08/08/2003, n. 48/R, art. 48.

<sup>15</sup> La disciplina forestale emiliana non prevede un'espressa definizione giuridica di ogni forma di governo, tuttavia nel testo normativo sono contenute alcune precisazioni che ne hanno agevolato la definizione; per alcuni aspetti si è fatto riferimento alle terminologie della manualistica classica come peraltro previsto dal legislatore regionale (art. 2 Reg.Reg. 3/2018). Tra le forme di governo contemplate nel testo normativo si è optato per il ceduo composto *ex art. 35 Reg. cit.* anche valutandone il regime sanzionatorio.

<sup>16</sup> Rif. norma: Reg.Reg. 3/2018 - Regolamento forestale, art. 35, commi 2 e 6.

<sup>17</sup> Rif. norma: D.P.G.R. 08/08/2003, n. 48/R, art. 19, c.2 lett. b).

<sup>18</sup> Rif. norma: D.P.G.R. 08/08/2003, n. 48/R, art. 24.

Individuato il trattamento previsto per ogni ambito regionale, adoperando l'applicativo informatico più sopra menzionato, si è determinata la quota sanzionabile, ovvero la differenza tra la ripresa effettiva e quella normativamente stabilita, in termini di numero di piante, copertura, volume a seconda delle prescrizioni singolarmente previste dalle Regioni amministrative. La corrispondente aliquota di piante tagliate in eccedenza rispetto alle soglie prescritte è risultata compresa, nelle varie declinazioni regionali, tra un minimo di 127 ad un massimo di 523 piante ad ettaro (Figura 5).




Figura 5 - Struttura del popolamento per frequenze diametriche nelle varie declinazioni regionali - caso di studio.

La definizione delle sanzioni ha comportato particolari difficoltà applicative per le discipline friulana e lombarda per le quali la disposizione legislativa avrebbe previsto due fattispecie sanzionatorie per lo stesso fatto (giuridicamente inteso ex art. 9 L. 689/1981), ovvero per il pregiudizio dello stesso bene giuridico. In tali situazioni, in applicazione del principio *ne bis in idem* e dunque dell'art. 9 cit., si è individuata la disposizione ritenuta "speciale" (caso della Lombardia, come più avanti illustrato nelle note) o, nel dubbio, l'opzione meno severa per l'utilizzatore (caso del Friuli, come oltre specificato nelle note).

Non sono state altresì valutate le eventuali violazioni di tipo burocratico-amministrativo come ad esempio la mancata martellata o comunicazione di taglio.

Gli esiti del suddetto approfondimento sono sintetizzati in Tabella 3.

Tutti i legislatori regionali considerati hanno recepito il medesimo divieto, disposto dalla norma statale, della riduzione a ceduo delle fustaie e tutti hanno ulteriormente allargato tale divieto variamente estendendolo anche alle formazioni a governo misto e/o ai cedui avviati a fustaia. Tuttavia solo in Piemonte e Toscana è stato previsto un inasprimento della sanzione per l'inosservanza del divieto.

Tabella 3 - Confronto fra normative regionali nella determinazione della ripresa illecita e della sanzione per il caso di studio.

Regione	Ripresa illecita/ha	Oggetto sanzione	Importo sanzione <sup>19</sup>
Piemonte	138,8 mc - 183 piante	mancata copertura di 367 piante non rilasciate <sup>20</sup>	13.957,33 €
Lombardia	117,9 mc - 141 piante	superficie mal gestita su 20.000 mq <sup>21</sup>	1.759,53 €
Veneto	252,6 mc - 523 piante	1046 soggetti non rilasciati <sup>22</sup>	30.093,33 €
Friuli V.G.	258,3 mc - 509 piante <sup>23</sup>	1018 soggetti non rilasciati <sup>24</sup>	6.256,00 €
Liguria	109,3 mc - 127 piante	254 piante non rilasciate <sup>25</sup>	31.173,33 €
Emilia Romagna	182,4 mc - 297 piante <sup>26</sup>	282 piante non rilasciate <sup>27</sup>	27.726,67 €
Toscana	117,9 mc - 141 piante	conversione a ceduo su 20.000 mq - 282 piante tagliate in difformità sostanziale <sup>28</sup>	31.847,50 € (9600+22.247,50)

Nella maggior parte dei casi la specifica sanzione è commisurata in qualche modo al numero di piante illecitamente abbattute. Fa eccezione la disciplina lombarda per cui l'illecito non è graduato sull'intensità del prelievo ma è parametrato sulla superficie di bosco mal gestito (pur nell'incertezza applicativa

<sup>19</sup> Intendasi importo cd. *in misura ridotta* ex art. 16 L. 689/1981.

<sup>20</sup> Rif. norma: combinato disposto da artt. 20 e 36, c.1, lett. c) e d) L.R. 10-2-2009 n. 4.

<sup>21</sup> Rif. norma: L.R. 05-12-2008, n. 31 art. 61, c. 6. In proposito permane un'incertezza interpretativa riguardante l'alternativa applicazione del c. 8 per il quale non pare dirimente il principio di specialità ex art. 9 L. 689/1981. Si è reperito, per il tramite della competente Direzione della Regione Lombardia, un parere che optava per l'applicazione del comma 6. D'altronde, ancora una volta, è parso utile, nell'incertezza, tenere in conto l'importo sanzionatorio (1.759 € applicando il comma 6, 60.921 € applicando il comma 8).

<sup>22</sup> Rif. norma: Prescrizioni di massima e Polizia Forestale (provvedimento del Consiglio Regionale 18 dicembre 1980, n. 83), art. 1 con rimando all'art. 26 R.D. 30/12/1923, n. 3267.

<sup>23</sup> Si precisa che, per esigenze di uniformità correlato al confronto operato fra normative, non sono state utilizzate, come previsto dal Regolamento friulano, le tariffe di Algan per la cubatura.

<sup>24</sup> Rif. norma: Regolamento Forestale (D.P. Reg. 28 dicembre 2012, n. 0274) ex art. 9 L.R. 23/04/2007. In particolare ci sono due dispositivi che prescrivono sanzioni, l'uno prevede una sanzione misurata a superficie di ceduo invecchiato non convertito ad alto fusto, l'altro una sanzione misurata a pianta per mancato rispetto della soglia minima di 800 soggetti ad ettaro: art. 14 c.1 e 5 e art. 22 c.1 e 3. Pur con qualche incertezza applicativa si è ritenuto qui di applicare solo il secondo dispositivo in quanto prevedendo entrambi gli articoli sanzioni connesse al taglio scorretto del ceduo invecchiato non se ne ritiene possibile l'applicazione contestuale (principio del *ne bis in idem*, rif. art. 9 L. 689/1981); l'articolo 22 pare quindi quello più *speciale* in quanto chiarisce quale sia concretamente il trattamento per tali formazioni (rilascio 800 piante/ha). Per completezza si chiarisce comunque che la prima violazione, qui non considerata, avrebbe comportato una sanzione pari a 3.280€ in misura ridotta.

<sup>25</sup> Rif. norma: art. 52 c.6, L.R. 22/01/1999, n. 4.

<sup>26</sup> Si precisa che, per esigenze di uniformità per il confronto operato fra normative, non sono state utilizzate le tavole dendrometriche regionali come da Determinazione n. 9584 del 09/10/2000 del Direttore Generale alla programmazione e pianificazione urbanistica.

<sup>27</sup> Rif. norma: art 15 L.R. 30/1981.

<sup>28</sup> Rif. norma: L.R. 21/03/2000, n. 39, art. 82, c.1, lett. b), punto 3; per quanto concerne la violazione per danno al bosco con difformità sostanziale: art. 84.



sopra richiamata). Un computo intermedio vale invece per la Toscana, la cui norma prevede, per il caso esaminato, una quota sanzionabile in base al numero di piante illecitamente abbattute ed una in base alla superficie inopportuna ridotta a ceduo.

#### 4. CONCLUSIONI

In linea generale l'applicazione di una disciplina giuridica ad una realtà variegata e mutevole come l'ecosistema forestale intrinsecamente, ma forse anche ineludibilmente, comporta rischi di semplificazione e di riduzione a rigidi parametri di riferimento. Ciò pare altrettanto vero per la sistematizzazione delle condotte ritenute lesive dell'ecosistema suddetto.

Nonostante la premessa, la complessità del singolo caso trattato e la parzialità della presente analisi, emerge tuttavia una significativa disomogeneità tra le varie norme che disciplinano la gestione delle foreste, in termini di definizioni selvicolturali, parametri dendrometrici considerati e trattamenti applicabili.

L'effetto più lampante e di maggior rilevanza di tale disomogeneità è che una medesima scorretta utilizzazione forestale, come quella della faggeta presa ad esempio, possa originare sanzioni amministrative pecuniarie assai diverse a seconda dell'ubicazione geografica, ovvero, in termini pratici, di importo variabile dal migliaio a qualche decina di migliaia di Euro (Figura 6). Tali differenze si acuirebbero ancora se si considerasse altresì l'applicazione del Regolamento comunitario n. 995/2010, cosiddetto della "Due Diligence", che contrasta la commercializzazione di legname di provenienza illecita e che enuclea fattispecie sanzionatorie strettamente dipendenti dagli illeciti stabiliti dalle Regioni amministrative. In altre parole appare alquanto diversificata l'afflittività attribuita alle sanzioni con possibili negativi riflessi sulla selvicoltura effettivamente praticata e sugli equilibri concorrenziali degli operatori e dei professionisti del settore nelle varie regioni italiane.




Figura 6 - Diagramma riassuntivo di comparazione tra illecita ripresa e importi sanzionatori prevedibili nelle diverse Regioni considerate per il caso di studio.

La difficoltà nel confrontare differenti normative, emersa con la presente analisi, palesa altresì la mutevolezza degli algoritmi del controllo applicabili dagli organi di polizia amministrativa.

#### RINGRAZIAMENTI

Si ringraziano i colleghi in servizio ed in quiescenza, nonché i Funzionari regionali contattati, che hanno fornito autorevoli pareri o i corretti riferimenti giuridici, consentendo all'autore di accrescere il proprio bagaglio culturale nel settore.

#### SUMMARY

##### *Administrative violations of forestry interest: differences between regional regulations*

The present work is proposed as a contribution to discussion about new Italian forest legislation and as a possible starting point for future policies. Some regional regulations have been compared for what concerns the administrative sanctioning rules applied in the sector. To give concreteness to the present argument, a specific case study has been carried out in the province of Cuneo (Piedmont, Italy). The instance has been chosen for its representativeness and high frequency, being its dendrometric parameters common in other regional contexts. Specifically, a pure meso-eutrophic beechwood has been analyzed. This has revealed a certain lack of homogeneity in the attribution of the form of forest management (coppice vs. highforest management systems). In fact there are different legal definitions of their dendrometric parameters. As a result, there are different silvicultural treatments to apply and very different levels of growing stock (in terms of number of trees, canopy cover area or tree volume) to be released. But it is above all the estimations of the allowable cut considered illegal (i.e. in stock volume and in number of trees), and even more the amounts of the administrative penalties that display the greatest differences. These differences would be even more relevant in the case of implementation of the European Union Regulation no. 995/2010, the so-called “Due Diligence”, which contrasts the trade of illegally sourced timber, and enumerates cases of law infringements strictly dependent on the configuration of the administrative offenses defined by regional regulations. The study carried out therefore highlights the opportunity to evaluate, in the appropriate areas of interinstitutional collaboration, the control algorithms for the best possible harmonization of the applicable regulations in Italy; the final goal should be the reduction of possible competitive imbalances between various companies operating in different regional contexts.

#### BIBLIOGRAFIA

- Bernetti G., La Marca O., 1983 - *Elementi di Dendrometria*, Scaf Edizioni: 206-207, 220.  
Cappelli M., 1982 - *Selvicoltura Generale*, Edagricole, p. 52-85.  
Ciancio O., 2004 - *Il bosco ceduo. Selvicoltura, assestamento, gestione*. Accademia Italiana di Scienze Forestali, Firenze, p. 50, 63-66, 338.  
Palmieri N., 2012 - *Manuale Forestale*, Imago Editrice, p. 283-305.  
Piussi P., 1994 - *Selvicoltura Generale*, UTET, p. 271-331.